

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1178

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IMPOSIMATO, BRUTTI, MORANDO,  
SENESE, LAFORGIA, RUSSO e PAROLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1994**

---

Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel  
giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 gennaio 1994 n. 19, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nel modificare l'articolo 5, disciplinando compiutamente la materia del sequestro conservativo nel corso del giudizio di responsabilità inanzi alla Corte dei conti, ha omesso però di considerare l'evenienza, purtroppo ricorrente, di atti di disposizione compiuti dai convenuti nel periodo immediatamente precedente all'inizio del giudizio, privando il pubblico erario di efficaci mezzi di tutela.

Talchè si verifica nella pratica che financo il sequestro conservativo venga reso inutile dal «tempestivo» allontanamento di consistenti beni, specie immobili, dal patrimonio di inquisiti talvolta per ingenti danni procurati alle pubbliche finanze da funzionari ed amministratori infedeli, con pratica impossibilità di risarcimento.

Una riprova di tale pericolo concreto si è avuta nel giudizio pendente presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, in cui uno dei convenuti, in sede cautelare, per la nota vicenda dei lavori allo Stadio San Paolo in occasione

dei «Mondiali» 1990, ha potuto esimersi dal sequestro dimostrando di aver ceduto, nei giorni precedenti all'inizio delle indagini, al fratello alcuni consistenti beni immobili (ordinanza del giudice designato n. 19/94 del 1° luglio-1° settembre 1994). Lo stesso accade nel giudizio di responsabilità a carico di funzionari del SISDE che hanno intestato molti beni acquisiti con il provento di peculati e di altri delitti a società fittizie, ai propri familiari o a prestanomi. Il danno per lo Stato è ingente.

Occorre quindi introdurre una disciplina integrativa in cui si prevede la possibilità di sottoporre a sequestro anche i beni ceduti ad altri, ove ne ricorrano le condizioni, e di proporre azione revocatoria o di simulazione davanti al giudice ordinario nei confronti degli atti dispositivi compiuti nel biennio precedente all'inizio del procedimento, così come previsto dal codice civile o anche dopo l'inizio del procedimento.

Allo stesso modo si deve prevedere che gli atti dispositivi a titolo gratuito siano senz'altro inopponibili all'amministrazione danneggiata.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il procuratore regionale può anche richiedere il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili intestati a terzi, che siano stati oggetto di atti dispositivi compiuti dal convenuto con pregiudizio delle ragioni dell'amministrazione danneggiata nei due anni precedenti la notifica dell'invito di cui al comma 1. In tale ipotesi l'amministrazione danneggiata, su segnalazione del procuratore regionale, propone innanzi al competente organo della giurisdizione ordinaria, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza di conferma del sequestro predetto, azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile per la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dei suddetti atti dispositivi ovvero azione di simulazione ai sensi dell'articolo 1415, secondo comma, dello stesso codice.

1-ter. Ove l'adita autorità giudiziaria ordinaria pronunci definitivamente la mancanza dei presupposti per la revoca suddetta o per la dichiarazione di nullità oer simulazione, il disposto sequestro conservativo decade automaticamente.

1-quater. Sono comunque privi di effetto rispetto all'amministrazione danneggiata, se compiuti dal convenuto nei due anni anteriori alla notifica dell'invito di cui al comma 1, gli atti a titolo gratuito».

